

## **MASSOFISIOTERAPISTI TRIENNALI: PRESTAZIONI DETRAIBILI ANCHE SENZA PRESCRIZIONE MEDICA**

**Con circolare 17/E del 24/05/2015 l'Agencia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sostenute per prestazioni massofisioterapiche, pur in assenza di prescrizione medica, giudicando la cosa come possibile solo per i massofisioterapisti triennali con titolo ante 17/03/99.**

**In allegato il testo della circolare.**

[...]

### **1. SPESE SANITARIE**

#### **1.1 Detraibilità spese massofisioterapista**

**D.** Si chiede se le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999) siano detraibili anche in assenza di prescrizione medica.

**R.** L'Agencia delle entrate, con risoluzione 17 ottobre 2012, n. 96/E, sentito il Ministero della salute, ha precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che beneficiano del regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del DM 17 maggio 2002.

Riguardo alla detrazione ai fini dell'IRPEF, la scrivente, sempre tenendo conto di precisazioni fornite dal Ministero della salute, con circolare 1° giugno 2012, n. 19/E, ha chiarito che le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica.

In base ai chiarimenti sopra forniti, considerata l'equipollenza del diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, la scrivente ritiene che le prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del suddetto diploma possano essere ammesse in detrazione dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR anche senza una specifica prescrizione medica.

Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.

[...]